



Decreto n. 113 del 18 settembre 2026

OGGETTO: Stagione venatoria 2026/2027. Divieto dell'esercizio venatorio nell'area denominata "Medio Piave Argini" contigua alla ZRC "Medio Piave 2" e ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia TV 07, nei territori comunali di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso, per ragioni connesse alla consistenza faunistica. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 1.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si stabilisce il divieto dell'esercizio venatorio nell'area denominata "Medio Piave Argini", contigua alla ZRC "Medio Piave 2" ricadente nei Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso, situata nell'Ambito Territoriale di Caccia TV 07, per ragioni connesse alla tutela e all'incremento della consistenza faunistica.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO, in particolare, l'art. 19, comma 1 della L. n. 157/1992 ai sensi del quale "Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l'art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante "Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993";

VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 con la quale la Giunta regionale ha adottato l'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027 ed in particolare l'Allegato C1 che ha apportato alcune modifiche alle zone di ripopolamento e cattura;

CONSIDERATO che la ZRC "Medio Piave", istituita con il PFVR 2002-2007 e compresa parzialmente nel territorio dell'attuale ATC TV07, è stata suddivisa in due distinte ZRC con il nuovo PFVR 2022-2027, denominate

rispettivamente “Medio Piave 1” e “Medio Piave 2”, le quali sommate risultano complessivamente di superficie inferiore rispetto alla originaria ZRC “Medio Piave” prevista nel previgente PFVR regionale;

PRESO ATTO che, a seguito delle consultazioni per il monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio 2022-2027, l'ATC TV 07 ha proposto l'ampliamento della ZRC “Medio Piave 2” per una superficie complessiva di circa 1135 ettari al fine di salvaguardare la fauna selvatica ivi presente e, contestualmente, preservare gli habitat funzionali al mantenimento della fauna stessa;

DATO ATTO che il procedimento relativo all'istanza di ampliamento della ZRC “Medio Piave 2” è tuttora in corso e che l'istanza sarà sottoposta a valutazione ambientale strategica (VAS) da parte della Commissione regionale VAS, per il parere di competenza previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la richiesta pervenuta da parte dell'ATC TV 07 in data 25 maggio 2026, acquisita a protocollo regionale n. 287851, con la quale, in attesa del parere della Commissione regionale VAS in merito all'istanza di ampliamento della ZRC “Medio Piave 2”, si richiede il divieto temporaneo dell'esercizio venatorio nell'area denominata “Medio Piave Argini”, contigua alla ZRC “Medio Piave 2” nei territori ricadenti nei Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso per la stagione venatoria 2026/2027, ossia fino al 31 gennaio 2027;

PRESO ATTO che il verbale istruttorio prot. n. 437347 del 27 luglio 2026 a firma del Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, facente parte della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella cartografia di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, debba disporsi il divieto dell'esercizio venatorio per la stagione venatoria 2026/2027, per la tutela della consistenza faunistica;

PRESO ATTO che il medesimo verbale istruttorio evidenzia, nell'area interessata, una consistenza faunistica significativa, con particolare riferimento alla specie lepre, tale da configurare i presupposti di tutela della fauna selvatica ai sensi dell'art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993.

RITENUTO, pertanto, necessario estendere la tutela faunistica anche alle aree della precedente ZRC “Medio Piave” che non risultano comprese nelle attuali ZRC “Medio Piave 1” e “Medio Piave 2”, al fine di garantire una più ampia salvaguardia del territorio;

CONSIDERATO che

- nell'area in parola, grazie alla tutela alla quale è stata sottoposta con la precedente pianificazione faunistico-venatoria, si è costituita una significativa popolazione di fauna selvatica stanziale con particolare riferimento alla specie lepre che, grazie alle densità raggiunte, ha avuto modo di irradiarsi nei territori circostanti sottoposti a gestione programmata della caccia;
- con l'apertura all'esercizio venatorio su tali terreni, il patrimonio costituito in anni di oculata gestione da parte dell'ATC responsabile verrebbe compromesso da un eccessivo prelievo reso possibile dalle elevate densità animali presenti;
- le limitazioni previste dal presente atto potranno consentire un'ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;

RITENUTO pertanto di disporre per l'intera durata della stagione venatoria 2026/2027 come definita dalla DGR n. 346 del 13 maggio 2026, ossia fino al 31 gennaio 2027, il divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell'area denominata “Medio Piave Argini”, contigua alla ZRC “Medio Piave 2” e ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia TV 07, nei territori comunali di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del verbale istruttorio prot. n. 437347 del 27 luglio 2026 a firma Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria in relazione all'istanza pervenuta da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia TV 07 in data 25 maggio 2026, con la quale è stato richiesto il divieto temporaneo dell'esercizio venatorio nell'area denominata "Medio Piave Argini", contigua alla ZRC "Medio Piave 2" nei territori ricadenti nei Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso per la stagione venatoria 2026/2027;
3. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l'intera durata della stagione venatoria 2026/2027 come definita dalla DGR n. 346 del 13 maggio 2026, ossia fino al 31 gennaio 2027, il divieto di esercizio venatorio di cui all'art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nell'area denominata "Medio Piave Argini", contigua alla ZRC "Medio Piave 2" e ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia TV 07, nei territori comunali di Cimadolmo, Mareno di Piave, Nervesa della Battaglia, Santa Lucia di Piave, Spresiano e Susegana in Provincia di Treviso, la cui superficie è riportata nella cartografia di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
5. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa ricorso straordinario di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato Alberto Stefani